



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/488

del 15/11/2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**

UFFICIO **Autorizzazioni Scarichi Teramo**

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE di cui al D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.**
Ditta ESSEBI srl – Isola del Gran Sasso TE. Impianto sito in C.da Loc. Santa Reparata, Isola del Gran Sasso TE, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi (Sede Legale C.da Pozzo di Isola GS – Cod.Fisc/P.Iva 01872970676 – Cod. ATECO 38.32.30 – Gestore impianto: Di Luca Barbara).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO l’articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- VISTE
- la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante “Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;
 - la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
 - la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art 124, comma 6, del DLgs 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;
 - la D.G.R. 668/2015 “Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”;
- VISTO Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015
- VISTE
- la D.G.R. 500/2009 – Dir. 91/676/CEE – D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 7 aprile 2006, [n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Approvazione “Disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari”;
 - la D.G.R. 599/2009 “Direttiva Tecnica Regionale per l’utilizzazione agronomica delle

	acque di vegetazione dei frantoi oleari”;
VISTE	<ul style="list-style-type: none"> la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006; la D.G.R. n. 517 del 25 maggio 2007 “Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007”;
VISTO	Il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo
VISTA	La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
VISTO	Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, “ Attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
VISTA	La DGR n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133”;
VISTO	Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante al disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
CONSIDERATO	che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa
VISTA	la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:... omissis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientaleomissis...) la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale
VISTA	la D.G.R. n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
CONSIDERATO	che la Ditta ESSEBI srl – Isola del Gran Sasso TE (Impianto sito in C.da Loc. Santa Reparata, Isola del Gran Sasso TE, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi) ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Isola del Gran Sasso l'istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale riferita ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013:

- **lettera a)** “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
- **lettera c)** “autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
- **lettera e)** “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- **lettera g)** “comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;

DATO ATTO

CHE lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Isola del G.Sasso ha trasmesso la documentazione relativa all’istanza di AUA tramite PEC del 17.5.2018 (acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in pari data con n. 141954) successivamente perfezionata dalla Ditta e trasmessa in delega alla CCIAA di Teramo tramite 2 invii PEC del 16.7.2018, acquisiti al protocollo reg.le in pari data con i nn. 202088 e 202184;

CHE la ditta è in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Isola del Gran Sasso con provvedimento del 19.12.2016, prot. 11888 (Provvedimento Dirigenziale Provincia di Teramo, Settore B5, del 14.12.2015 reg. sett. n. 503) di cui si chiede modifica sostanziale;

CHE con nota DPC024 prot. n. 209976 del 24.7.2018 è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 al fine di procedere all’acquisizione di ogni intesa, nulla osta, concerti o altri atti di assensi da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento riguardante l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto specificata.

CHE la Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 20.9.2018 e che nel corso della quale sono state richieste precisazioni ed integrazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di rendere le proprie determinazioni;

ATTESO

CHE il gestore ha dichiarato nell’istanza ed in successive integrazioni che l’attività oggetto dell’autorizzazione non è soggetta alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;

PRESO ATTO

della dichiarazione resa in sede di conferenza dei Servizi da parte del socio rappresentante della ditta circa la presenza attuale di bagni chimici da sostituire con idoneo sistema e successivo allaccio alla fognatura pubblica;

VISTA

la documentazione allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione integrativa acquisita nel corso del procedimento, agli atti dell’Ufficio;

PRESO ATTO

dei seguenti pareri favorevoli pervenuti:

- parere tecnico dell’A.R.T.A. Distretto di Teramo n. prot. n. 44874 del 18.10.2018, trasmesso via PEC e acquisito al prot. della Regione Abruzzo con n. 288160/18.10.2018;
- parere favorevole della A.S.L. – SIESP di Teramo, espresso con nota prot. 101671 del 25.10.2018 (acquisito al prot. Reg.le n. 296398/26.10.2018);
- parere favorevole di conformità urbanistica espresso dall’ing. Fortezza del Comune di Isola del G.S., in sede di Conferenza di Servizi del 20.9.2018 con prescrizioni;

CONSIDERATO

che l’attività della ditta in questione è soggetta ad iscrizione al RIP e che dall’attività specificata in oggetto si generano:

- uno scarico di acque meteoriche di prima pioggia recapitante in fognatura gestita da Ruzzo Reti spa;
- emissioni in atmosfera;
- impatto acustico;

PRESO ATTO

- che la Ruzzo Reti spa ha trasmesso il proprio titolo abilitativo di cui al DPR 59/2013

art. 3 comma 1 lett a),” autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)” subordinata all’osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute;

- che il competente Servizio DPC025 ha trasmesso il proprio titolo abilitativo di cui al DPR 59/2013 art. 3 comma 1 lett c) “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152” subordinata all’osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute;
- che il competente Suap del Comune di Isola del Gran Sasso ha trasmesso il proprio titolo abilitativo di cui al DPR 59/2013 art. 3 comma 1 lette e) “comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- che la Provincia di Teramo, area 1 settore 1.4 valorizzazione dell’Ambiente, ha trasmesso il proprio titolo abilitativo di cui al DPR 59/2013 art. 3 comma 1 lettera g) “comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;

DATO ATTO

Che sono state pertanto acquisite agli atti le determinazioni delle amministrazioni coinvolte al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dalla ditta e di seguito specificati:

- **per la lett. a)** - Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, provenienti da attività di recupero rifiuti non pericolosi, rilasciata dalla Ruzzo Reti spa di Teramo con prot. 33845/11.10.2018 e acquisita al prot. della Regione Abruzzo n. 280948/11.10.2018 (**ALLEGATO 1**);
- **per la lett. c)** - Nota Regione Abruzzo DPC025 prot. n. 306867 in data 6.11.2018, con allegato Q.R.E. subordinata all’osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute (**ALLEGATO 2**) e **ALLEGATO 2.1**);
- **per la lett. e)** - Nota prot. n.9304 del 24.10.2018 del Comune di Isola del Gran Sasso, acquisita dalla Regione Abruzzo in pari data con prot. n. 293808 (**ALLEGATO 3**);
- **per la lett. g)** - Provvedimento dirigenziale della Provincia di Teramo, area 1 settore 1.4 valorizzazione dell’Ambiente, n. 1859 del 17.10.2018 trasmesso il 18.10.2018 ed acquisito con prot. reg.le. n. 288624 del 18.10.2018 (**ALLEGATO 4**);

RITENUTO

Pertanto, anche sulla base delle posizioni espresse da tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento, di accogliere l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta in oggetto nominata e di rilasciare alla stessa e per essa al Legale Rappresentante pro tempore, l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza riguardante i titoli abilitativi di interesse richiesti, relativi alle lett. A, C, E e G dell’art. 3 DPR 59/13.3.2013 **facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività dell’impresa;**

RITENUTO

altresì di trasmettere il presente provvedimento di A.U.A. al SUAP di riferimento “per il rilascio del titolo”.

ACCERTATA

la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA

la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Simonetta D’Amico e la sottoscritta, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n 241/1990 e smi, non si trovano in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

DI ADOTTARE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endoprocedimentale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, alla **Ditta ESSEBI srl – Isola del Gran Sasso TE**. Impianto sito in C.da Loc. Santa Reparata, Isola del Gran Sasso TE, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi (Sede Legale C.da Pozzo di Isola GS – Cod.Fisc/P.Iva 01872970676 – Cod. ATECO 38.32.30 – Gestore impianto: Di Luca Barbara), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – **ALLEGATO 1 lett. a** “Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia provenienti da attività di recupero rifiuti non pericolosi, rilasciata dalla Ruzzo Reti spa di Teramo con prot. 33845/11.10.2018 e acquisita al prot. della Regione Abruzzo n. 280948/11.10.2018”;
- autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - **ALLEGATO 2 e ALLEGATO 2.1 lett. c** “Nota Regione Abruzzo DPC025 prot. n. 306867 in data 6.11.2018, con allegato Q.R.E.”
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - **ALLEGATO 3 lett. e** “Nota prot. n.9304 del 24.10.2018 del Comune di Isola del Gran Sasso, acquisita dalla Regione Abruzzo in pari data con prot. n. 293808”;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 – **ALLEGATO 4 lett. g** “Provvedimento dirigenziale della Provincia di Teramo, area 1 settore 1.4 valorizzazione dell'Ambiente, n. 1859 del 17.10.2018 acquisito al prot. reg.le. con n. 288624 del 18.10.2018”;

DI DARE ATTO

che l'A.U.A. è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali riportate negli **ALLEGATI 1, 2, 2.1, 3 e 4 parti integranti e sostanziali al presente atto;**

CHE ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013 n 59 la presente autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del Suap: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e alla documentazione integrativa, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli;

CHE la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art 5 del DPR 59/13: **la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del DPR 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma;**

CHE in caso di variazione del regime societario, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;

CHE in caso di modifica del Gestore dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;

CHE in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato a osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;

CHE eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente

DI TRASMETTERE

atto, cessano di essere validi al momento in cui questa A.U.A. diventa vigente.
in modalità telematica il presente provvedimento al SUAP del Comune competente per territorio, che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati (tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) del DPR 59/2013 coinvolti nel procedimento):

- Regione Abruzzo Servizio DPC024
- Regione Abruzzo Servizio DPC025
- Comune di Isola del Gran Sasso
- Provincia di Teramo area 1 settore 1.4 valorizzazione dell'Ambiente
- RUZZO Reti spa di Teramo
- ARTA distretto di Teramo
- ASL – SIESP di Teramo.

Contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

L'Estensore

Dott.ssa Simonetta D'Amico

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 39/93*

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Simonetta D'Amico

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 39/93*

Il Dirigente

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

REGIONE ABRUZZO

firmato digitalmente

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Provincia di Teramo)

AREA TECNICA



Area Lavori Pubblici Ambiente Territorio Commercio

C.F. 80003790674 P.I. 00239670672 Tel. 0861 975926/7 fax 0861 975928 - Mail: urbanistica@isoladelgransasso.gov.it

Prot. 10165/VI-3

Isola del Gran Sasso, 28 novembre 2018

PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)



PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La ditta Essebi srl, con sede in Isola del Gran Sasso, contrada Pozzo, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi in loc. Santa Reparata, ha presentato presso codesto Ente l'istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale riferita ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13.03.2013:
 - Lettera a): "Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs 3.04.2006, n. 152"
 - Lettera c): "Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152"
 - Lettera e): "Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
 - Lettera g): comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215, 216 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152"
- Il S.U.A.P del comune di Isola del Gran Sasso ha trasmesso la documentazione relativa all'AUA tramite pec del 17.05.2018, successivamente integrata in data 16.07.2018;

Preso atto che con determinazione di Giunta Regionale n. .DPC024/488 del 15.11.2018 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti degli art 3 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i l'atto endoprocedimentale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, in conformità con quanto stabilito dall'art. del DPR. 59/2013 alla Ditta Essebi srl con sede in Isola del Gran Sasso, contrada Pozzo, impianto sito in C.da Santa Reparata, Isola del Gran Sasso, con attività di lavorazione e recupero inerti e produzione conglomerati cementizi (P.I. 01872970676) relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- "Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs 3.04.2006, n. 152"

- "Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152"
- "Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447"
- "Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215, 216 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152". debitamente trasmesso con con nota prot. N. 318672 del 16.11.2018.

Preso atto, altresì, che il suddetto Organo regionale, ha invitato questo ufficio SUAP ad emettere il provvedimento unico finale ed a trasmetterlo alla Ditta ed agli Enti interessati nel procedimento.

Visto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive", di cui al DPR n. 160/2010 e s.m.i, di cui D. Lgs. n. 127/2016;

RILASCIA

Alla ditta "Essebi srl con sede in Isola del Gran Sasso, in C.da Pozzo, P.I. 0187297067", il provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per l'attività di

STABILISCE

- Che il rilascio della suddetta A.U.A è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nel D.D.G. n. DPC024/488 del 15.11.2018 del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
- Di trasmettere il presente atto alla ditta "Essebi srl con sede in Isola del Gran Sasso, in C.da Pozzo, P.I. 0187297067"

ed agli Enti interessati nel procedimento di seguito elencati:

- Regione Abruzzo DPC025;
- Regione Abruzzo DPC024;
- Comune di Isola del Gran Sasso;
- Ruzzo Reti spa di Teramo;
- Provincia di Teramo, area 1 – Settore 1.4, valorizzazione dell'Ambiente;
- ARTA distretto di Teramo;
- ASL – SIESPS di Teramo.

- Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Portezza)





Area 1 - Gestione delle risorse

Valorizzazione E Tutela Ambientale

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1859 DEL 17/10/2018

Proposta di determina Nr. 2012 del 11/10/2018

OGGETTO: ESSEBI S.R.L. (P.IVA. 01872970676). ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE A. U. A. - D.P.R. 13 MARZO 2013, N.59 – RILASCIATA SUAP DI ISOLA DEL GRAN SASSO CON PROVV. N. 11888 DEL 19/12/2016 (PROVV. DIRIGENZIALE PROVINCIA DI TERAMO, SETTORE B5 DEL 14/12/2015 REG. SETT. N. 503). RICHIESTA INTEGRAZIONE ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE R.I.P. N. 281/TE, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. IMPIANTO SITO IN LOCALITÀ SANTA REPARATA NEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Provvedimento Conclusivo del Procedimento A.U.A. prot. 3880 del 15/05/2015 e successivo provvedimento finale prot. n. 11888 del 19/12/2016 di modifica A.U.A., il SUAP di Isola di Gran Sasso ha rilasciato alla ditta ESSEBI srl, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per i titoli abilitativi di cui ai seguenti articoli:
 - art. 3 comma 1 lettera a) (autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
 - art. 3 comma 1 lettera c) (autorizzazione emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
 - art. 3 comma 1 lettera e) (comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
 - art. 3 comma 1 lettera g) (comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- con istanza inoltrata dal SUAP di Isola del Gran Sasso (in seguito SUAP) in data 16/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data ai n. 26280 e 26281, la ESSEBI s.r.l. ha chiesto la modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata a suo tempo dal SUAP, relativa all'impianto sito in località Santa Reparata (foglio 1 particelle n. 315-306-307-308-311-312-313-248-294-295-297-219) nel Comune di Isola del Gran Sasso, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013 (aumento dei quantitativi di rifiuti da recuperare);
- a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione acquisita in data 31/05/2018 e 10/07/2018, successivamente al sopralluogo effettuato presso l'impianto della ESSEBI srl (in seguito ditta) in data 31.05.2018, è stato rilevato, dai registri di carico e scarico, che relativamente all'anno corrente è stato gestito, per la tipologia 7.1, un quantitativo di rifiuti pari a 2.842 ton, superiore a quello di cui all'iscrizione R.I.P. 281/TE (Provvedimento AUA n. n. 503 del 14.12.2015, rilasciato dal SUAP del Comune di Isola del Gran Sasso con provvedimento finale n.11888 del 19.12.2018), pertanto con provvedimento dirigenziale – Area 1 Settore 1.4 – n. 1351 del 01/08/2018 è stato determinato di vietare alla ESSEBI s.r.l., ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con decorrenza immediata, la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'iscrizione al registro provinciale R.I.P. n. 281/TE presso l'impianto sito in z.i. Santa Reparata del Comune Isola del Gran Sasso;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. _ DEL _
PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

DATO ATTO che la ditta nell'istanza di modifica sostanziale A.U.A. sopra descritta, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013, l'aumento dei quantitativi da trattare nell'impianto;

CONSIDERATO che la ditta, a seguito della sottoposizione dell'impianto a verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'aumento del quantitativo annuo per l'operazione di recupero R5, per la tipologia 7.1, da 1.800 tonnellate a 55.000 tonnellate per una capacità annuale totale di recupero (tip. 7.1+7.6+13.2) di 55.600 tonnellate (invece di 2.400 tonnellate), ha ottenuto dall'ufficio regionale competente, con Giudizio n. 2853 del 14/12/2017, parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con prescrizioni;

PRESO ATTO che con nota PEC del 23/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/07/2018 con n. 27159, la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità dell'Acque – Ufficio: scarichi Teramo (in seguito Regione), ha convocato la conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 20/09/2018 inerente l'istanza di modifica sostanziale A.U.A. della ESSEBI srl per l'impianto sito in località Santa Reparata del Comune di Isola del Gran Sasso;

VERIFICATA la procedibilità della richiesta e verificata la documentazione pervenuta, con nota provinciale n. 28499 del 6/08/2018, trasmessa al SUAP, si è provveduto, relativamente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), a chiedere alla ditta la documentazione necessaria per il prosieguo dell'istruttoria ed a comunicare che dovrà essere prestata o adeguata, dopo il rilascio della modifica dell'A.U.A., la garanzia finanziaria, ai sensi della DGR 28 aprile 2016 n. 254, per l'importo calcolato nella scheda garanzie finanziarie, nonché a chiedere al competente Servizio del Comune di Isola del Gran Sasso se sussistono impedimenti allo svolgimento della nuova attività della ditta nel sito indicato;

CONSIDERATO che a far data dal 03/07/2018 è in vigore il D.M. 28.03.2018, n. 69 "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 – ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

CONSIDERATO che al comma 8 quater, dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è disposto che: *Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determina quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate dall'art. 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:*

- a) *alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;*
- b) *alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;*
- c) *alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;*
- d) *alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.*

CONSIDERATO inoltre che il comma 8-sexies testualmente dispone che: *Gli Enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'art. 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.*

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. _ DEL _
PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

ATTESO che l'art. 6, comma 1 del D.M. 28.03.2018, n. 69 dispone che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, il produttore presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO altresì che con nota n. 25041 del 04.07.2018 è stato chiesto alle ditte che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'EER 170302 "conglomerato bituminoso", compresa la ESSEBI srl, di adeguarsi a quanto disposto dal D.M. 28.03.2018, n. 69;

DATO ATTO che la ditta tramite posta elettronica certificata in data 13/08/2018 e 11/09/2018 ha trasmesso la documentazione richiesta con nota provinciale del 6/08/2018;

PRESO ATTO degli esiti della conferenza dei Servizi del 20/09/2018 sopra citata, come da verbale acquisito al protocollo dell'Ente in data 28/09/2018 al n. 3338 ;

DATO ATTO che dalla verifica della documentazione pervenuta è risultato che il calcolo per la determinazione della garanzia finanziaria di cui alla scheda garanzie finanziarie (All. B1) è risultata non corretta, per le vie brevi è stata richiesta al consulente della ditta di riprodurre e trasmettere nuova scheda corretta;

PRESO ATTO che con successiva nota PEC, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27/09/2018 al n. 33070, la ditta, per il tramite del consulente, ha inviato nuova scheda garanzie finanziarie (All. B1) in sostituzione di quella già trasmessa, corretta e completa di tutti i dati;

VISTA la polizza fidejussoria n. 727666 del 18/05/2015 della Società ELBA Assicurazioni S.p.a. a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero rifiuti, ai sensi del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per un importo di € 52.500,00 con scadenza il 07/05/2020, già agli atti;

DATO ATTO che a seguito della richiesta di integrazione dell'iscrizione R.I.P. è necessario adeguare la garanzia finanziaria prestata dalla ditta fino all'importo di € 163.500,00, come da scheda garanzie finanziarie - Allegato B1 trasmessa dalla ditta;

ATTESO che la ditta per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi deve prestare a questo Ente, ai sensi della D.G.R. 254/2016, la garanzia finanziaria;

DATO ATTO che la garanzia finanziaria deve essere prestata, ex art. 6, comma 1), lettera a) della D.G.R. 254/2016, per un periodo pari alla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale (15 anni) maggiorata di due anni e può comunque essere prestata anche in base a piani annuali o quinquennali in modo da garantire la copertura del predetto periodo;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate;

VERIFICATO che l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, relativamente alle tipologie dei rifiuti indicati dalla ditta, è conforme ai requisiti di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

VERIFICATO che le quantità richieste rientrano nei limiti dei quantitativi massimi recuperabili di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

VERIFICATO che la ditta è in regola con i pagamenti dei diritti di iscrizione di cui al D.M. 21 luglio 1998 n. 350;

VISTI:

il D.P.R. 59/2013;

il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

il D.M. 28/03/2018, n. 69;

la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016;

la D.G.R. n. 812 del 5/12/2016;

la L. 241/1990 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., lo statuto dell'Ente ed il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.02.2013;

VISTA la deliberazione del Presidente n. 01 del 9.01.2018 avente ad oggetto: "AREA 1 - GESTIONE DELLE RISORSE - approvazione linee di indirizzo per la gestione dell'Esercizio Provvisorio 2018. Assegnazione temporanea del P.E.G.";

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. _ DEL _
PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come introdotto dalla L. 190/2010;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A

1. **di revocare**, per le motivazioni illustrate in premessa, il Provvedimento dirigenziale - Area 1 Settore 1.4 - n. 1351 del 01/08/2018;
2. **di integrare l'iscrizione della ESSEBI s.r.l.**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al n. **281/TE** nel Registro provinciale per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi da svolgersi nell'impianto sito in località Santa Reparata (foglio 1 particelle n. 315-306-307-308-311-312-313-248-294-295-297-219) nel Comune di Isola del Gran Sasso indicando, come di seguito riportato, il numero, la tipologia ed i codici CER dei rifiuti da recuperare, le operazioni ed attività di recupero ed i quantitativi massimi di rifiuti recuperabili, in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. e relativamente alla tipologia 7.6, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per EER 170302, al D.M. 28/03/2018, n. 69:

N° Tipologia	Tipologia	CER		Operazione di recupero	Attività di recupero	Capacità max istantanea (t)	Quantità t/anno
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,	101311 170101 170102 170103	170107 170802 170904 200301	R13-R5	7.1.3 a)	650,00	55.000,00
7.6	Conglomerato bituminoso	170302		R5	Produzione di granulato di conglomerato bituminoso, in conformità al D.M. 28.3.2018, n. 69	500,00	500,00
13.2	Ceneri della combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101 101003 100115	100117 190112 190114	R5	13.2.3 a)	86,00	100,00

3. **di disporre** che la ditta invii entro la data del 31/10/2018, l'aggiornamento di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. 28.03.2018, n. 69;
4. **di richiamare** la ditta ad effettuare la messa in riserva conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., opportunamente segnalata tramite cartellonistica che identifichi la tipologia di rifiuto ed il relativo codice C.E.R. ;
5. **di richiamare** la ditta ad effettuare le attività di recupero rifiuti non pericolosi, previste nei punti 7.1.3 a) e 13.2.3 a) del suballegato 1 all'allegato 1 del D.M.05/02/1998 e s.m.i., per la produzione di materiali che:
 - per la tipologia 7.1 dovranno essere conformi a quanto previsto nel punto 7.1.4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - per il conglomerato bituminoso dovrà essere conforme a quanto disposto dal D.M. 69/2018;
 - per la tipologia 13.2 dovranno essere conformi a quanto previsto nel punto al punto 13.2.4 a) del sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
6. **di disporre** che il quantitativo di rifiuti messi in riserva nell'impianto, non potrà in nessun caso essere superiore alla capacità massima istantanea di stoccaggio;
7. **di precisare** che per le tipologie di rifiuti 7.1 e 13.2 dovranno essere obbligatoriamente rispettate: la provenienza, le caratteristiche del rifiuto e le attività di recupero, disposte nel D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
8. **di precisare** che per il conglomerato bituminoso dovrà essere rispettata la provenienza di cui ai punti 1 e 2, lettera a) comma 1, dell'art. 2 del D.M. 69/2018;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. __ DEL __
PROPOSTA DI DETERMINA NR. __ DEL __

9. **di precisare** che le aree di messa in riserva dei rifiuti, non potranno essere utilizzate per il deposito di altri materiali, inoltre dovrà essere sempre rispettato il limite relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio che in nessun caso potrà essere superato;
10. **di disporre** che i rifiuti di cui ai CER della tipologia 13.2, siano stoccati uno alla volta e che comunque prima dello stoccaggio di un altro rifiuto il silo sia completamente vuotato e ne sia data comunicazione al Settore 1.4 di questo Ente;
11. **di disporre** che la ditta attesti periodicamente la conformità delle materie prime secondarie e del conglomerato bituminoso prodotti dal recupero dei rifiuti delle suddette tipologie;
12. **di disporre** che il campionamento dei materiali di cui al punto precedente sia effettuato da personale della struttura che attesta la conformità degli stessi;
13. **di disporre** che la ditta conservi per almeno 5 anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità di cui al punto 6;
14. **di stabilire** che, ai fini della commercializzazione, gli aggregati riciclati derivanti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione, inoltre devono, ai fini della marcatura CE, possedere i requisiti di cui al Regolamento CE 305/2011 ed al D.M. 106/2017;
15. **di prescrivere** che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a. accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b. in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana ove ha sede l'impianto;

Nel caso di cui alla lettera b) il gestore dell'impianto, laddove accetti i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di controllo competenti per territorio;

16. **di richiamare** la ditta al rispetto degli obblighi di legge relativi agli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 sino alla data del 31/12/2018 (come disposto dall'art. 11, comma 3 - bis del D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificato dall'art. 1, comma 1134, lett. a) della L. 27.12.2017, n. 205) e successivamente a tale termine, al rispetto degli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. 205/2010;
17. **di stabilire** che la ditta dovrà svolgere le operazioni di recupero rifiuti in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per le specifiche attività svolte e comunque a rispettare tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e tutela ambientale;
18. **di dare atto** altresì che la ditta sopra richiamata è tenuta al versamento, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, dei diritti di iscrizione calcolati in base ai quantitativi di rifiuti trattati, per tutti gli anni di durata dell'attività entro il 30 aprile di ciascun anno e che tali importi saranno introitati nel capitolo di entrata n. 2520/b.c. denominato "diritti di iscrizione al R.I.P.";
19. **di precisare** che la validità dell'iscrizione al R.I.P. è pari alla durata dell'autorizzazione unica ambientale;
20. **di dare atto** che il presente titolo abilitativo sarà ricompreso nell'autorizzazione unica ambientale, in quanto la ditta per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, necessita di altra/e autorizzazione/nulla osta, di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013;
21. **di disporre** che la ESSEBI srl trasmetta, entro 10 giorni dal rilascio del Provvedimento conclusivo da parte dello SUAP di Isola del Gran Sasso, le nuove garanzie finanziarie così come disposto dalla D.G.R. n. 254/2016 per l'importo definito nell'allegato B1, la mancata produzione entro il termine sopra indicato non consente l'effettivo esercizio della nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come disposto dall'art. 48 della L.R. 45/2007 e s.m.i.
22. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. _ DEL _
PROPOSTA DI DETERMINA NR. _ DEL _

provvedimento, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

23. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al SUAP del Comune territorialmente competente e alla Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali, - uffici di Teramo;

Tale iscrizione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

Avverso il presente provvedimento è ammessa ogni forma di tutela, come per legge nei termini prescritti.

IL DIRIGENTE
Di Liberatore Leo

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo
Teramo, 17/10/2018
il Segretario Generale
F.to Avv. Pasquale Papa